

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2124 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2019**

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50, paragrafo 4, l'articolo 51, paragrafo 1, lettere da a) a d), l'articolo 77, paragrafo 1, lettere c) e j) e l'articolo 77, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di filiera agroalimentare dell'Unione. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi attraverso posti di controllo frontaliere designati.
- (2) L'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme riguardo ai casi e alle condizioni in cui è obbligatorio che il documento sanitario comune di entrata (DSCE) accompagni le partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 fino al luogo di destinazione, in transito attraverso l'Unione.
- (3) L'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 prevede che la Commissione debba stabilire i casi e le condizioni in cui le autorità competenti dei posti di controllo frontaliere dovrebbero poter autorizzare il successivo trasporto al loro luogo di destinazione finale di partite di alimenti e mangimi di origine non animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento prima che siano disponibili i risultati dei controlli fisici.

⁽¹⁾ G.U. L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

